

STATUTO

CONSORZIO SOCIALE SANTA COLOMBA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESARO PS STRADA DI SANTA
COLOMBA 3

Numero REA: PS - 182976

Codice fiscale: 02453920411

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-06-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" - Repertorio n. 120.343/31.489

=====STATUTO=====

"Consortio Sociale S.Colomba"

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

- Art. 1 Denominazione e sede
Art. 2 Durata

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

- Art. 3 Scopo
Art. 4 Oggetto

TITOLO III SOCI COOPERATORI

- Art. 5 Requisiti dei soci
Art. 6 Procedure di ammissione
Art. 7 Trasferimento delle quote
Art. 8 Obblighi dei Soci
Art. 9 Diritti dei Soci
Art. 10 Perdita della qualità di socio
Art. 11 Recesso
Art. 12 Esclusione
Art. 13 Controversie in materia di recesso ed esclusione
Art. 14 Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione
Art. 15 Prescrizione dei diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

- Art. 16 Strumenti finanziari

TITOLO V ORGANI SOCIALI

- Art. 17 Organi
SEZIONE I - ASSEMBLEA
Art. 18 Convocazione
Art. 19 Assemblea Totalitaria
Art. 20 Quorum Costitutivi e deliberativi
Art. 21 Diritto di voto
Art. 22 Rappresentanza
Art. 23 Modalità di voto
Art. 24 Presidenza dell' Assemblea
SEZIONE II - ORGANO AMMINISTRATIVO
Art. 25 Nomina Composizione Durata
Art. 26 Convocazione
Art. 27 Competenza e riunioni
Art. 28 Sostituzione degli amministratori
Art. 29 Presidente

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE

- Art. 30 Collegio Sindacale

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE

- Art. 31 Patrimonio sociale
Art. 32 Quote

TITOLO VII GESTIONE SOCIALE - BILANCIO

- Art. 33 Esercizio sociale
Art. 34 Ristorno
Art. 35 Destinazione dell'utile

TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 36 Scioglimento
Art. 37 Clausola arbitrale

TITOLO IX REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

Art. 38 Divieti

Art. 39 Devoluzione patrimoniale

Art. 40 Osservanza dei requisiti delle cooperative a mutualità prevalente

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 41 Rinvio a norme di legge

=====

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 Denominazione e sede

E' costituito un consorzio di cooperative sociali, in forma di società cooperativa, con la denominazione di "**Consorzio Sociale Santa Colomba - Società Cooperativa sociale**", in sigla "**Consorzio Sociale S.Colomba**" ai sensi dell'articolo 27 del D. Lgs. C. P. S. n. 1577 del 14/12/1947 nonché ai sensi dell'articolo 8, legge 8.11.1991 n. 381 e successive modifiche.

Al consorzio si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI Libro V del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI Libro V del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata. Al consorzio si applicano, inoltre, le disposizioni di cui alla Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 sulle cooperative sociali e loro consorzi.

La società informa la propria attività tenendo conto della funzione sociale attribuita alla Cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata stabilita dall'articolo 45 della Costituzione della Repubblica Italiana. Il consorzio ha sede nel comune di Pesaro (PU) e potrà istituire e sopprimere, con delibera del consiglio d'amministrazione, nei modi e nei termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

Articolo 2 Durata

La durata del consorzio decorre dalla sua legale costituzione fino al 31/12/2050; tale durata potrà essere prorogata, o il consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 Scopo

Il consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, le migliori condizioni economiche professionali e di servizi a favore delle imprese socie.

Il Consorzio si propone altresì di partecipare al

rafforzamento del Movimento Cooperativo Italiano. Per ciò il consorzio potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

Il consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra il Consorzio e i consorziati ed alla governance del Consorzio medesimo sono stabiliti dal presente Statuto Sociale e da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci.

Articolo 4 Oggetto

Il Consorzio, con riferimento ai requisiti economici e professionali ed agli interessi dei soci operatori ha per oggetto:

il consorzio potrà assumere la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, di ristorazione e mensa, lavanderia e lavanolo per anziani, nonché per persone svantaggiate e/o minori di età in genere, manutenzioni edili ed impiantistiche di edifici e servizi in global service, pulizie, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione, manutenzione del verde.

Il consorzio potrà inoltre svolgere attività connesse ed ausiliarie a quelle sopra elencate.

Per la realizzazione di quanto al punto precedente il consorzio, in nome proprio o, se del caso, a nome dei soci-consorziati, ma sempre nel loro interesse e secondo quanto tra essi convenuto, potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, fra i quali:

1. stipulare e sottoscrivere con la committenza e/o con l'utenza e/o con i terzi tutti i contratti o altri negozi relativi agli affidamenti di cui ai punti precedenti;
2. curare i rapporti con i committenti e le altre amministrazioni ed enti e soggetti privati interessati a qualsivoglia attività compresa nello scopo;
3. organizzare, coordinare e disciplinare le attività dei consorziati ai fini dell'esecuzione di ogni prestazione comprese nelle concessioni o negli affidamenti che andrà ad acquisire;
4. compiere operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali o finanziarie, eseguire depositi e/o concedere o far prestare garanzie in relazione all'affidamento ed all'esecuzione dei servizi, ricevere ed effettuare pagamenti attraverso ogni opportuno mezzo;
5. svolgere, sempre con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, e quant'altro utile o necessario al fine di diffondere i principi della cooperazione mutualistica;

6. compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Il Consorzio potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto; inoltre l'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dalla assemblea dei soci.

Il Consorzio potrà dare adesione e partecipazione ed enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

Il Consorzio potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 septies, con la preventiva autorizzazione della Assemblea dei Soci.

Il Consorzio si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

Per il concreto funzionamento del consorzio il Consiglio di Amministrazione potrà predisporre regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. In particolare i rapporti tra il Consorzio ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento della attività tra il consorzio stesso ed i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea chiamata a modificare lo statuto.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 Requisiti dei soci

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le società cooperative sociali costituite a norma della legge 08.11.1991, numero 381 regolarmente iscritte all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro consorzi, nonché società di capitali, a condizione che posseggano i seguenti requisiti:

- abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto del Consorzio;
- possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali;
- condividono gli scopi sociali del Consorzio al fine di

migliorarne lo sviluppo e si avvalgono delle prestazioni istituzionali del consorzio partecipando inoltre alla gestione mutualistica.

Ai sensi dell'art. 8 l. 381/91, la base sociale dovrà essere sempre formata da cooperative sociali in misura non inferiore al 70%.

Non possono essere soci le cooperative sociali o le società di capitali in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività del Consorzio. Per gli appalti già acquisiti i consorziati preesistenti che partecipano alla gestione degli stessi non possono essere modificati e/o sostituiti.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità del Consorzio di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

I criteri di ammissione non possono essere discriminatori, bensì coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

Art. 6 Procedure di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al consiglio d'amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

1. descrizione dell'attività svolta;
2. denominazione sociale, sede, codice fiscale e oggetto sociale;
3. copia della delibera assunta dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno al consorzio;
4. l'ammontare delle quota che si propone di sottoscrivere;
5. l'impegno al versamento, contestualmente al capitale, di un sovrapprezzo (tassa di ammissione), come determinato dall'assemblea dei consorziati in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente;
6. la dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 157 del 17/03/1995 e successive modificazioni e integrazioni, che prevedono l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto;
7. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
8. in caso di cooperativa sociale, copia del certificato di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali o della ricevuta di presentazione della domanda di iscrizione;
9. ogni altra informazione eventualmente richiesta dal

consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

Il consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 7 Trasferimento delle quote

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso il consorzio se la cessione non è autorizzata dagli amministratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 c.c.. Il socio cooperatore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Lo stesso provvedimento può prevedere che in considerazione del mantenimento dello scopo del presente Consorzio, la quota del socio cooperatore oggetto di cessione, a parità di condizioni, sia ceduta - pro quota agli altri soci interessati. Decorso il termine di cui sopra, il socio è libero di trasferire la propria quota e il consorzio deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente purché abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 37.

Art. 8 Obblighi dei Soci

I soci cooperatori sono obbligati:

1. al versamento delle quote sottoscritte, nonché del sovrapprezzo quote (tassa di ammissione), con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione;
2. all'osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. a partecipare all'attività del consorzio, secondo le necessità dello stesso, ed eseguire le assegnazioni affidate.

Art. 9 Diritti dei Soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di propria fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 10 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso o esclusione.

Art. 11 Recesso

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c., può recedere il socio cooperatore:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata al consorzio.

Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 37.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Resta inteso che il socio

receduto, salva diversa pattuizione con il consorzio, è tenuto all'integrale esecuzione degli impegni contrattuali già assunti nei confronti del consorzio.

Art. 12 Esclusione

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal consiglio d'amministrazione allorché:

1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società o non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso il consorzio;
3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4. partecipi, senza essere autorizzato dal consiglio d'amministrazione, in altre cooperative, consorzi o società in genere che perseguono identici scopi ed esplicino una attività concorrente;
5. si trovi in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale;
6. per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi al consorzio, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, l'immagine pubblica;
7. qualora ammesso a socio col titolo di "cooperativa sociale", perda i requisiti necessari e venga cancellato dalla categoria cooperazione sociale;
8. si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n° 157 del 17/03/1995 e successive modificazioni e integrazioni, che prevedono l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti salvo diversa delibera del consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 37.

Art.13 Controversie in materia di recesso ed esclusione

Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Sulle controversie che insorgessero tra i soci il consorzio in merito ai provvedimenti adottati in materia di recesso ed esclusione sono attivabili le procedure arbitrali e di conciliazione di cui al successivo articolo 37.

Art. 14 Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il

diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte e di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazioni ai sensi dell'art.7 della legge n° 59/1992 o a titolo di ristorno.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante al consorzio fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i centoottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Per le quote assegnate al socio a titolo di ristorno il rimborso può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni.

Art. 15 Prescrizione dei diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'Assemblea, il Consorzio può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori di titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 17 Organi

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. l'Organo Amministrativo;
3. il Collegio sindacale, se nominato.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

Art. 18 Convocazione

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, salvo i diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione sia riservata ad altri.

L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi idonei a garantire la tempestiva informazione degli argomenti da trattare, il loro elenco, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza. Esso va inviato al domicilio dei soci quale risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Può inviarsi con raccomandata a/r o semplice o anche consegnato a mano e controfirmata, per ricevuta, dal socio destinatario, o tramite fax munito del rapporto di ricezione e/o mail.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o, in via subordinata, nel comune in cui ha sede la società, oppure altrove. L'avviso di convocazione conterrà anche le disposizioni concernenti la seconda convocazione, fermo restando che questa non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.

Art. 19 Assemblea Totalitaria

In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intera compagine sociale composta dai soci aventi diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci sono presenti ed informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 20 Quorum Costitutivi e deliberativi

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la totalità dei soci e delibera validamente con la maggioranza favorevole del 55% (cinquantacinque per cento) dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'assemblea di regola è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la stessa maggioranza favorevole del 55% (cinquantacinque per cento) dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati;

quando l'Assemblea è chiamata a modificare lo statuto e/o il regolamento interno, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno il

70% (settanta per cento) dei voti spettanti a tutti i soci del Consorzio aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole del 100% (cento per cento) dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

Art. 21 Diritto di voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ai sensi dell'art.2538, 3° comma, Codice Civile, ai soci cooperatori persone giuridiche il voto plurimo, in relazione all'ammontare della quota di capitale sottoscritta e versata, spetta nelle seguenti misure:

- quote possedute fino a Euro 100.000,00.=, 1 voto;
- quote possedute da Euro 100.000,00.= fino a Euro 150.000,00.=, 2 voti;
- quote possedute da Euro 150.000,00.= fino a Euro 200.000,00.=, 3 voti;
- quote possedute da Euro 200.000,00.= fino a Euro 500.000,00.=, 4 voti;
- quote possedute oltre Euro 500.000,00.=, 5 voti.

Art. 22 Rappresentanza

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di due soci per il numero dei voti plurimi assegnati. Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate agli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Art. 23 Modalità di voto

Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea per alzata di mano, salva diversa disposizione dell' Assemblea; l'organo amministrativo può consentire il voto per corrispondenza purché la votazione risulti espressa con fax recante l'identificativo del mittente, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telex o telegramma. L' organo amministrativo può altresì ammettere il voto per audio-videoconferenza a condizione che sia possibile garantire la contestualità della discussione, del voto e della deliberazione. Il voto per corrispondenza deve pervenire alla società al momento della riunione. Il voto per corrispondenza e/o quello per audio-videoconferenza non vengono computati ai fini della regolare costituzione delle assemblee in cui vengano posti in votazione argomenti diversi da quelli previsti nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione.

È vietato il voto segreto.

Art. 24 Presidenza dell' Assemblea

L'Assemblea nomina il Presidente della riunione ed il segretario della stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il segretario può essere un non socio. L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, in caso di necessità, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle Assemblee deve essere redatto dal notaio nei casi previsti dalla legge o quando lo ritenga opportuno l'organo amministrativo.

SEZIONE II - ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 25 Nomina - Composizione - Durata

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) o più membri in relazione al numero di consorziati aventi diritto all'indicazione di un amministratore ai sensi del paragrafo successivo.

Gli amministratori dovranno essere indicati uno ciascuno da tutti i consorziati che abbiano sottoscritto e versato quote e sovrapprezzo per un importo almeno di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00); gli amministratori eventualmente mancanti dovranno essere segnalati dal consorziato che nel triennio precedente ha fornito l'importo più elevato di servizi nell'ambito dell'appalto, quale scopo del presente consorzio.

Per la prima nomina degli amministratori, si fa riferimento all'entità dei servizi previsti nell'offerta presentata dal raggruppamento di imprese di cui all'art.5 del presente statuto.

Gli amministratori restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i Soci al momento della nomina, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Art. 26 Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un consigliere, con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica,

in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione delle delibere in merito alla ammissione di nuovi soci per le quali viene richiesta l'unanimità dei voti; in caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione del Consorzio, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore unico, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'Assemblea dei Soci. In tali casi, la deliberazione della Assemblea dei Soci deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per il Consorzio dell'operazione.

Art. 27 Competenza e riunioni

L'organo amministrativo è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio; pertanto, compete all'organo amministrativo, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alla norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
- c. compilare i regolamenti interni;
- d. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;
- f. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
- g. nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h. stipulare i contratti di costituzione e partecipazione ai Gruppi Cooperativi Paritetici di cui all'articolo 2545 - septies del Codice Civile, su mandato della Assemblea dei Soci;
- i. assumere e licenziare i dipendenti del Consorzio, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- j. deliberare, con l'unanimità del cento per cento dei voti dei presenti, circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;
- k. comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;
- l. promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli

promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;

m. deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, in tutto o in parte, ad uno o più membri del Consiglio d'Amministrazione, nonché a procuratori speciali, a dipendenti del consorzio o a terzi.

Art. 28 Sostituzione degli amministratori

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Art. 29 Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE

Art. 30 Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del Codice Civile, il Consorzio procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale, se nominato, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del

collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale, se nominato, esercita anche il controllo legale ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE

Art. 31 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. da un numero illimitato di quote nominative sottoscritte dai soci;
2. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17 ;

b. dalla riserva legale formata dagli utili di cui all'articolo 37 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
c. dalla riserva straordinaria;
d. dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo quote;
e. da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate. Le riserve comunque costituite, non possono essere distribuite fra i soci.

Art. 32 Quote

Le quote dei soci sono nominative.

Nessun socio può avere una quota, il cui valore nominale sia inferiore o superiore al limite consentito dalla legge.

La riduzione del capitale sociale del Consorzio in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle quote dei soci nel seguente ordine: quote sottoscritte dai soci; strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16.

TITOLO VII

GESTIONE SOCIALE - BILANCIO

Art 33 Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'organo amministrativo deve indicare, nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione l'organo amministrativo deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui il Consorzio sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto del Consorzio medesimo; in caso di dilazione del termine, l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile.

Art. 34 Ristorno

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle

condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare per ogni singolo socio il valore del fatturato realizzato con il consorzio e la tipologia dei servizi prestati.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a) in forma liquida;

b) mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato;

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento in bilancio dei trattamenti di cui ai periodi precedenti effettuati dagli amministratori.

Art 35 Destinazione dell'utile

L'Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:

a. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;

c. all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

d. un dividendo ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545 - quinquies, secondo comma, del Codice Civile;

e. ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;

f. ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo;

g. l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 36 Scioglimento

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 37 Clausola arbitrale

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale si compone di 3 arbitri.

Se la controversia sorge tra due parti, ciascuna parte nominerà il proprio arbitro, ed il terzo sarà nominato di comune accordo e sarà il Presidente; in caso di disaccordo, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Pesaro, ce designerà anche il Presidente.

Se la controversia dovesse sorgere tra più di due parti, gli arbitri saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Pesaro, il quale ne designerà il Presidente.

Nei casi di intervento del Presidente del Tribunale di Pesaro, il medesimo dovrà procedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta da una delle parti.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il lodo arbitrale sarà vincolante per tutte le parti in lite e coinvolte nella controversia.

Il Collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni.

Di tutte le riunioni del Collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.

L'arbitrato avrà sede presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.

TITOLO IX

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

Art. 38 Divieti

E' fatto divieto di:

- a) distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 39 Devoluzione patrimoniale

In caso di scioglimento del consorzio vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotti il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate, e i dividendi eventualmente maturati.

Art. 40 Osservanza dei requisiti delle cooperative a mutualità prevalente

Le clausole di cui agli articoli 38 e 39 non possono essere derogate né modificate dall'Assemblea, e devono essere di fatto osservate.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Art 41 - Rinvio a norme di legge

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

F.to Grandoni Ginetto

F.to Enrico Cafiero notaio sigillo

=====

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

=====

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82 del 7.03.2005 comma 5.

=====